



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO
SEZ.LAVORO**

In persona della Dott.ssa Tecla De Bono, in funzione di Giudice Onorario di Pace presso il Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, all'udienza del 6 marzo 2023 ha pronunciato alle ore 14,57 , la seguente

SENTENZA EX ART. 429 C.P.C.

nella causa civile iscritta al n. 307/2019 R.G. controversie di lavoro promossa

DA

(avv. ASTUTO SALVATORE)

- opponente -

CONTRO

RISCOSSIONE SICILIA SPA (C.F. 04739330829) Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, ora AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del Direttore Generale f.f. con sede in Roma, alla Via Giuseppe Grezar n. 14 - 00142, (codice fiscale/partita IVA n. 13756881002).

(Avv .)

- Opposto contumace -

Oggetto: opposizione avverso l'intimazione di pagamento n.291 2018 900239086000 notificata in data 20 dicembre 2018 e n. 291 2019 9000324526000 notificata in data 15 gennaio 2019

Conclusioni delle parti : come da verbale di udienza.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con ricorso in opposizione depositato in data 29 gennaio 2019 e pedissequo decreto emesso dal Tribunale di Agrigento, Sezione Lavoro, regolarmente notificato, la parte ricorrente indicata in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2018 900239086000 (all. n. 1) notificatagli in data 20 dicembre 2018 con riferimento alle sotto indicate cartelle :

- 1) n.291 2006 00019178091000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contestava alla parte ricorrente il mancato pagamento della somma di €. 4.668,35 notificata in data 26 settembre 2007 ;
- 2) n. 291 2007 0022441162000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contestava alla parte ricorrente il mancato pagamento della somma di €. 4.760,08 notificata in data 10 giugno 2008;
- 3) n. 291 2008 0038322313000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contestava alla parte ricorrente il mancato pagamento della somma di €. 5.192,93 notificata in data 31 agosto 2010;
- 4) n . 291 2010 0009964652000 con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contestava alla parte ricorrente il mancato pagamento della somma di €. 5.064,67 notificata in data 11 novembre 2010;
- 5) n. 291 2017 0012478959000(non oggetto del presente giudizio)con cui il Concessionario per il servizio della riscossione contestava alla parte ricorrente il mancato pagamento della somma di €. 77,71 notificata in data 7 novembre 2017; per complessive euro 20.074,23 ed avverso l'intimazione di pagamento n. 291 2019 9000324526000(all. n.2 fascicolo ricorrente) notificatagli in data 15 gennaio 2019 per le medesime causali con le quali era stato richiesto l'importo di euro 20.095,37

A sostegno dell'opposizione, previa richiesta di sospensione dell' efficacia esecutiva dei provvedimenti impugnati, la parte ricorrente eccepeva la *prescrizione quinquennale dei crediti e che per l'effetto la Riscossione Sicilia S.P.A.*. Concludeva, pertanto, per l'annullamento degli atti impugnati meglio descritti in epigrafe, e di tutti gli altri atti presupposti e conseguenti, comunque, connessi con gli atti opposti. Con Vittoria di spese ed onorari del presente giudizio da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Si costituiva in data 5 ottobre 2019 in giudizio la RISCOSSIONE SICILIA S.p.a. (già Serit Sicilia S.p.a.), Agente della Riscossione per la Provincia di Agrigento, la quale preliminarmente chiedeva di essere garantito dall'Ente Impositore, cioè la Cassa Italiana Geometri Professionisti, in persona del Legale Rappresentante pro tempore; dichiarare inammissibili tutte le eccezioni e domande del ricorrente concernenti e per le attività antecedenti alla consegna dei ruoli da parte dell'Ente Impositore, dichiararsi il suo difetto di legittimazione nel merito chiedeva il rigetto del ricorso con ogni statuizione , perché infondato in fatto ed in diritto e comunque non provato, dichiarando valida



la notificazione e pienamente legittima, valida ed efficace la intimazione di pagamento emessa dalla Riscossione Sicilia S.p.a.; con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio.

All'udienza del 2 maggio 2022 il giudice con provvedimento reso in calce al verbale di udienza dichiarava interrotto il presente giudizio.

Con ricorso in riassunzione del 28 luglio 2022 chiedeva al Giudice adito fissarsi l'udienza per la prosecuzione del processo.

Il giudice disponeva in conformità e con provvedimento del 29 agosto 2022 fissava per la comparizione delle parti innanzi a sé l'udienza del 19 dicembre 2022 ore 9,30 onerando la parte ricorrente alla notifica del ricorso ed del pedissequo decreto di fissazione di udienza nel termine perentorio.

Nessuno si costituiva per AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro-tempore, sebbene regolarmente evocata in giudizio.

La causa veniva istruita documentalmente, e previa concessione alle parti di termine per il deposito delle note scritte, veniva rinviata per discussione decisione.

All'odierna udienza del 6 marzo 2023 la causa veniva discussa come da verbale di udienza e decisa dal G.L. con sentenza ex art. 429 c.p.c della quale dava lettura integrale in udienza in assenza delle parti.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Sulla contumacia della AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro-tempore.

Preliminarmente dichiara la contumacia della AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE in persona del legale rappresentante pro-tempore, la quale sebbene regolarmente evocata in giudizio non si è costituita.

Sulla prescrizione del credito

Deduce parte ricorrente che dalla data della notifica delle cartelle esattoriali concernente i contributi in questione, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento n.291 2018 900239086000 notificata in data 20 dicembre 2018 e n. 291 2019 9000324526000 notificata in data 15 gennaio 2019 sono trascorsi più di cinque anni non



avendo parte resistente dato la prova di avere posto in essere alcun atto interruttivo della prescrizione medio-tempore.

Nella fattispecie, atteso che tra la data della notifica delle cartelle esattoriale concernente i contributi in questione, e la data della notifica della successiva intimazione di pagamento impugnate nel presente giudizio sono trascorsi più di cinque anni, è da ritenere che la prescrizione quinquennale è senz'altro già maturata, in assenza della prova di atti interruttivi intermedi.

Pertanto, alla luce di quanto fin qui esposto, vanno dichiarati prescritti i crediti previdenziali in questione ed illegittima la loro iscrizione a ruolo.

Vanno, in conseguenza, annullate le cartella di pagamento opposte n. 291 2006 00019178091000;n. 291 2007 0022441162000; n. 291 2008 0038322313000 e n . 291 2010 0009964652000 e le successive intimazione di pagamento l'intimazione di pagamento n.291 2018 900239086000 notificata in data 20 dicembre 2018 e n. 291 2019 9000324526000 notificata in data 15 gennaio 2019 e per l'effetto va dichiarato che la agenzia delle entrate riscossione non ha diritto a procedere a d esecuzione forzata per le causali di cui alle intimazioni di pagamento impugnate.

Allo stesso risultato si perviene laddove si ritenesse ancora valida dopo la predetta interruzione la costituzione della riscossione Sicilia spa in persona del suo legale rappresentante pro-tempore la quale ha infatti genericamente dedotto l'esistenza di atti interruttivi, senza però darne prova in giudizio, essendo, peraltro, incorso nella decadenza dalla produzione di documentale ex articolo 416 c.p.c. in conseguenza della tardiva costituzione in data 5 ottobre 2019 (sabato) in luogo del 4 ottobre 2019 (venerdì termine ultimo) non applicandosi la proroga di cui all'art. 155 co. 5 c.p.c. ai termini a ritroso come quello per cui è causa .

Sulle spese di lite.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, per l'effetto, la Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro-tempore (incaricata della fase di riscossione del credito) va condannata alla refusione delle spese sostenute dalla parte opponente, liquidate e distratte come da dispositivo tenuto conto dell'esito della lite e dell' assenza della fase di istruttoria/trattazione.

P.Q.M.

Il Tribunale di Agrigento , in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando



nel procedimento in epigrafe indicato, nel contraddittorio delle parti così statuisce:

dichiara la contumacia dell' Agenzia delle Entrate Riscossione in persona del suo legale rappresentante pro-tempore ;

accoglie l'opposizione ex art. 615 cpc e dichiara non dovuti per intervenuta prescrizione le somme ivi richieste;

dichiara illegittima l'iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali riportati nelle intimazioni di pagamento impugnate, e, per l'effetto, annulla le

suddette intimazioni l'intimazione di pagamento n.291 2018 900239086000 notificata in data 20 dicembre 2018 e n. 291 2019 9000324526000 notificata in data 15 gennaio 2019 e le sottostanti cartella di pagamento

n. 291 2006 00019178091000; n. 291 2007 0022441162000; n. 291 2008 0038322313000 e n. 291 2010 0009964652000

Condanna la Agenzia delle Entrate Riscossione s.p.a in persona al suo legale rappresentante pro-tempore al pagamento, in favore della opponente, delle spese di giudizio, che liquida in complessivi oltre spese forfettarie , c.p.a. ed i.v.a. come per legge, disponendone la distrazione a favore dell'avvocato

Astuto Salvatore che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c.

Così deciso ad Agrigento all'udienza del 6 marzo 2023 .

IL G.O.P.
Dott.ssa Tecla De Bono

